

## **Art. 1 Nome e sede**

"L'Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino" (AARDT) è apartitica e aconfessionale. Non ha scopo di lucro. Ha sede a Massagno, in via San Salvatore 3.

## **Art. 2 Scopi**

Scopi dell'Associazione sono la raccolta, la conservazione, l'ordinamento e la messa a disposizione per la consultazione, lo studio e la valorizzazione:

- a) degli archivi delle associazioni, di gruppi femminili che sono stati, o che sono attivi in Ticino;
- b) di materiale biografico e di archivi privati relativi a donne ticinesi, o che in Ticino hanno vissuto e/o operato;
- c) di una biblioteca: degli scritti e delle opere di autrici ticinesi, o che i Ticino hanno scritto e/o pubblicato le loro opere,
- d) di una biblioteca dei cataloghi, di una raccolta di opere o di materiale di artiste ticinesi, o attive in Ticino;
- e) di una biblioteca delle opere di storia delle donne e di storia del femminismo,
- f) di una biblioteca di opere di autrici svizzere, o estere.

## **Art. 3 Socie/i**

Possono divenire socie/i dell'Associazione le persone - fisiche o giuridiche - che ne condividono gli scopi, e che versano la quota sociale ordinaria annua di fr. 50.- per le persone fisiche, fr. 30.- per studenti e AVS, e di fr. 200.- per le persone giuridiche, o la quota sostenitrice/tore annua da fr. 100.- e oltre.

## **Art. 4 Mezzi finanziari**

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:

- le quote sociali annuali e le donazioni delle socie e dei soci;
- i contributi privati e/o pubblici;
- le elargizioni di persone fisiche o giuridiche;
- ogni altra fonte.

## **Art. 5 Responsabilità**

L'Associazione risponde solo con il proprio capitale per le obbligazioni nei confronti di terzi.

## **Art. 6 Organizzazione**

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea delle socie e dei soci;
- il Comitato direttivo
- l'Ufficio di revisione.

## **Art. 7 Assemblea**

L'Assemblea è l'organo superiore dell'Associazione e si compone di tutte le socie e i soci di cui all'art. 3.

L'Assemblea è convocata dal Comitato direttivo una volta all'anno, almeno 15 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione delle trattande all'ordine del giorno.

## **Art. 8 Competenze dell'Assemblea**

L'Assemblea nomina:

1. la/il presidente, le/i membre/i del Comitato direttivo e l'Ufficio di revisione che assumono un mandato biennale rinnovabile;
2. approva il programma d'attività;
3. approva lo statuto e le sue modifiche;
4. approva i conti annuali ed il rapporto dell'ufficio di revisione;
5. vigila sull'attività degli altri organi dell'Associazione.

## **Art. 9 Diritto di voto**

Ogni socia/o ha diritto a un voto.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti delle socie e dei soci presenti.

## **Art. 10 Comitato direttivo**

Il Comitato direttivo dell'Associazione è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membre/i di nomina assembleare, compresa la/il presidente. Esso designa al suo interno la/il vicepresidente. Le/i responsabili di settore, di progetto e l'amministratrice partecipano ai lavori del Comitato direttivo su richiesta senza diritto di voto.

## **Art. 11 Competenze del Comitato direttivo**

Il Comitato direttivo promuove iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali, cura gli interessi dell'Associazione e la rappresenta nei confronti di terzi, dà seguito alle decisioni prese dall'Assemblea. Esso si riunisce secondo necessità e su convocazione della/del presidente, o della/del vicepresidente.

L'Associazione è vincolata dalle firme collettive a due della/del vicepresidente, o di una/un membra/o del Comitato direttivo con la/il presidente.

Al Comitato direttivo spetta ogni competenza non demandata ad altro organo dell'Associazione.

Le membre sono tenute a partecipare ad almeno l'80% delle sedute e a giustificare le loro assenze.

Il Comitato direttivo può decidere di escludere una/un propria/o membra/o e chiedere all'Assemblea di ratificare la decisione, convocando un'Assemblea ordinaria o straordinaria.

## **Art. 12 Organizzazione del Comitato direttivo**

Il Comitato direttivo:

- a) assume le/i responsabili di settore e le collaboratrici/ i collaboratori che gestiscono gli archivi, la biblioteca, il segretariato, l'amministrazione e i progetti;
- b) si avvale di una commissione consultiva composta di almeno 5 persone esperte che collaborano al raggiungimento degli scopi dell'Associazione; esse sono scelte dal Comitato direttivo. La commissione consultiva può assumere una funzione propositiva nei confronti del Comitato direttivo e viene convocata secondo necessità dallo stesso;
- c) può organizzare Gruppi di lavoro.
- d) può adottare un regolamento interno per disciplinare il funzionamento della commissione consultiva e dei Gruppi di lavoro.

## **Art. 13 Ufficio di revisione**

L'Ufficio di revisione si compone di due membre/i, nominate/i per un periodo di 2 anni e rieleggibili.

Esso esamina i conti annuali dell'Associazione, e redige il relativo rapporto all'attenzione dell'Assemblea.

## **Art. 14 Scioglimento dell'Associazione**

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea generale convocata a tale scopo, che decide a maggioranza di almeno i due terzi delle socie/dei soci presenti.
2. In caso di scioglimento il fondo librario verrà ceduto in proprietà a una Biblioteca cantonale, mentre il materiale documentario verrà ceduto in proprietà all'Archivio di Stato del Cantone Ticino, a Bellinzona.

I beni restanti, appartenenti all'AARDT, verranno devoluti ad uno o più enti designati dall'Assemblea aventi scopi simili a quelli dell'Associazione, a loro volta al beneficio dell'esenzione fiscale, con sede ed operante/i nel Canton Ticino. Per quanto non regolato dal presente statuto si applicano gli art. 60 e segg. del CCS.

Approvato il 24 ottobre 2020  
dall'Assemblea ordinaria  
svoltasi nell'Aula Magna delle Scuole elementari di Massagno  
(al tempo del Covid 19)